

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

Deliberazione n°	del
OGGETTO: Contenzioso nullità ex CFL dipendente Pizzolla Nunzio, assistito dall'Avvocato D'Amico. Determinazioni.	

ALLEGATI/NOTE:

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Il lavoratore Pizzolla Nunzio è stato assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.A. in data 20/04/2001, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 (ventiquattro) mesi e con l'attribuzione del profilo professionale di operatore d'esercizio, parametro retributivo 134. Il contratto di formazione e lavoro è stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 20/04/2003, a cui ha fatto seguito il normale sviluppo di carriera da parte del lavoratore che, alla data odierna, fermo restando il profilo professionale di operatore d'esercizio, è in possesso del parametro retributivo 158;
- con ricorso notificato in Azienda in data 22 novembre 2010 il dipendente succitato, patrocinato dall'Avvocato D'Amico, ha promosso un giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di formazione e lavoro, con conseguente condanna dell'Azienda al pagamento in suo favore delle differenze retributive dovute, oltre oneri accessori;
- con l'allegata nota del 25 febbraio 2011 (**Ail. 1**) il legale aziendale incaricato, Avvocato Barberio, ha trasmesso la nota con cui l'Avvocato D'Amico, in previsione dell'udienza del 4 marzo 2011, aveva manifestato l'intenzione del suo cliente di definire bonariamente la controversia in oggetto, alle stesse condizioni di analoghe controversie, già transatte con altri dipendenti, tutti assistiti dal precitato Avvocato (**Ail. 2**);
- con successiva nota del 7 marzo 2011 (**Ail. 3**) il legale aziendale ha comunicato che l'udienza del 3 marzo 2011 è stata rinviata al 27 maggio p.v.
- in particolare, secondo i termini delle transazioni già sottoscritte in casi analoghi a quello in esame (ossia assunzioni effettuate dopo il 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore del CCNL 27/11/2000), ai lavoratori ricorrenti è stato riconosciuto:
 - a) il profilo professionale di operatore d'esercizio, parametro retributivo 140, dalla data dell'assunzione;
 - b) l'erogazione di un importo individuale netto di € 2'000,00, a copertura del periodo del contratto di formazione e lavoro;
 - c) la dichiarazione dei ricorrenti di non aver null'altro a pretendere in ordine alle pendenti controversie;
 - d) l'importo di € 1'200,00 per singolo ricorrente, oltre IVA e CAP, a titolo di spese legali;
- atteso che con l'allegata e-mail del 17 maggio 2011 l'Avvocato Barberio ha trasmesso la bozza dell'atto conciliativo, allegato alla presente (**Ail. 4**), che potrà essere sottoscritto per definire la controversia in occasione della prossima udienza fissata per il 27 maggio 2011, con precisazione al lavoratore interessato che la sottoscrizione da parte dell'AMAT non comporterà il riconoscimento, a favore del lavoratore stesso, di ulteriori pretese;
- dall'esame della cartella persona del ricorrente emerge, ad ogni buon conto, che lo stesso, a mezzo del proprio legale, con nota del 13/04/2011 (**Ail. 5**) ha avviato una richiesta di convocazione per tentativo di conciliazione, e contestuale ricorso gerarchico ex art. 18 del R.D. n° 148/1931, per una transazione di contenuto analogo a quella sottoscritta con gli altri ricorrenti assistiti dall'Avvocato D'Amico, benché lo stesso non l'abbia ancora sottoscritta;
- con proprio parere riservato, espresso in data 02/05/2011 (**Ail. 6**), il legale aziendale ha evidenziato che le rivendicazioni dei lavoratori, tutti assistiti dall'Avvocato D'Amico, che hanno già sottoscritto le transazioni (rivendicazioni, si precisa, concernenti le differenze retributive dovute a seguito dell'aggiornamento dell'anzianità di servizio maturate dopo il biennio della genesi del rapporto di lavoro e fino all'effettivo soddisfo) appaiono non solo in totale violazione di principi di correttezza e buona fede, ma anche insostenibile in relazione al contenuto stesso della transazione
- tanto permesso, come anche suggerito dal legale aziendale, al fine di ingenerare nella controparte la convinzione di una diversa interpretazione degli atti transattivi già sottoscritti, asseverando in tal modo l'interpretazione contenuta nella nota del 13/04/2011 a firma dell'Avvocato D'Amico, si propone di poter

01
autorizzare la sottoscrizione dell'atto transattivo nei confronti del dipendente Pizzolla Nunzio sulla base delle precedenti conciliazioni già sottoscritte con tutti gli altri ricorrenti dell'Avvocato D'Amico, con precisazione, tuttavia, come anche suggerito dal legale, che la sottoscrizione da parte dell'AMAT non comporterà il riconoscimento, a favore del lavoratore stesso, di ulteriori pretese;

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

- ☐ di prendere atto di quanto precisato in premessa ed accogliere, nello spirito di equità e parità di trattamento dei dipendenti, la proposta avanzata dal dipendente Pizzolla Nunzio, al fine di definire transattivamente la controversia avente ad oggetto la nullità del contratto di formazione e lavoro, secondo lo schema di transazione allegato predisposto dal legale aziendale, e più precisamente alle condizioni di seguito riportate, già autorizzate in casi analoghi per altri ricorrenti:
 - 1) attribuzione del profilo professionale di operatore d'esercizio, parametro retributivo 140, dalla data della sua assunzione alle dipendenze dell'AMAT S.p.A. (ossia dal 20/04/2001);
 - 2) l'erogazione a favore del Pizzolla Nunzio di un importo netto di € 2'000,00, a copertura del periodo del contratto di formazione e lavoro;
 - 3) la dichiarazione dello stesso di non aver null'altro a pretendere in ordine alla pendente controversia;
 - 4) l'erogazione di un importo di € 1'200,00, oltre IVA e CAP, a titolo di spese legali;
- ☐ di dare mandato alla Direzione Generale ed al legale aziendale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti alla formalizzazione dell'atto transattivo in corso di causa, con precisazione che la sottoscrizione da parte dell'AMAT non comporterà il riconoscimento di ulteriori pretese.

solo previa esplicita rinuncia al 2° punto
che ha già ottenuto con la recente di conciliazione
in tentativo di conciliazione contestuale
risorse finanziarie,

All-1

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 25 febbraio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT c./ PIZZOLLA Nunzio
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (pott. Magazzino) Prima udienza: 4 marzo 2011

Si allega copia della comunicazione inviata in data odierna dal legale del
ricorrente.

In attesa Vs. indicazioni, invio i migliori saluti

Prot. N. **3808**
Del. **28 FEB. 2011**

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICI	☐
UPT	PRODOTTI/SCORRE	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAMPAGLIA	☐

MB

Le informazioni contenute nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi o quest'ultimo non possono leggerle, usarle, distribuirle e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content herein is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

28-FEB-2011 17:17 DA :

R: 0997794247

Pl 2



Giovanni D'Amico
AVVOCATO

Egregio
Avv. Roberto Barberio
C.so Italia 254
74100 - Taranto

Fax al n. 099/7362875
Pag. 1/1

OGGETTO: causa Pizzolla Nunzio - Amat Spa - udienza del 04.03.2011 - GdL
Dr. Magazzino.

Egregio Collega,

Il 04.03.2011 verrà chiamata innanzi al GdL Dr. Magazzino la causa del sig.
Pizzolla Nunzio // Amat spa per l'impugnativa del CFL.

Essendo la questione ivi trattata identica alle molte altre già transatte con
l'azienda, Ti chiedo se in detta udienza si possa addivenire ad un accordo
identico a quelli già sottoscritti.

In attesa di riscontro porgo Cordialità.

Tricase, lì 25.02.2011

Avv. Giovanni D'Amico

catello
M

Al. 3

Studio Associato Barberio

Cors: Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stefbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 4 marzo 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT c./ PIZZOLLA Nunzio
numero di pagine (inclusa la presente): 1	impugnazione CFL Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) Prossima udienza: 27 maggio 2011

Faccio seguito alla mia comunicazione del 25 febbraio (con cui ho trasmesso la proposta transattiva del ricorrente) e comunico che la causa è stata rinviata al 27 maggio 2011.

Attendo Vs. indicazioni in ordine alla possibilità di concludere sulla base degli accordi raggiunti in casi analoghi.

Con i migliori saluti

[Handwritten signature]

Prot. N. **435h**
07 MAR. 2011

P	PRESIDENTE	☐
GG	DIRETTORE GENERALE	☐
PA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
LE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
CO	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
VI	INFORMATICA	☐
PT	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TELEFONO	☐
PT	PRODOTTI	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
CC	CONT. CONTIN.	☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario. I soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne i contenuti.

The information in the message and its attachments is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content thereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the message from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

Dott.ssa Fabiola Menenti

Att. 4

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]**Inviato:** martedì 17 maggio 2011 17.01**A:** menenti**Oggetto:** Re: Controversia AMAT C/ Pizzolla Nunzio (ex CFL)

In riscontro alla Sua mail del 16.05, allego il file contenente il testo redatto sulla base delle precedenti conciliazioni sottoscritte in casi analoghi.

Tuttavia, in caso di positiva deliberazione da parte del CdA - onde evitare che l'azienda asseveri l'interpretazione contenuta nella nota dell'avv. D'Amico del 13.04.11 (inviata anche nell'interesse di Pizzolla Nunzio) - occorrerà precisare all'interessato che la sottoscrizione da parte dell'Amat non comporterà riconoscimento delle ulteriori pretese di cui alla nota sopra richiamata.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, invio i più cordiali saluti

Roberto Barberio

Il giorno 16 maggio 2011 14:28, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Egr. Avvocato,

faccio seguito al colloquio intercorso presso la nostra sede nella giornata di venerdì scorso, per confermare che, in previsione della prossima udienza fissata per il 27 maggio, l'analisi della proposta transattiva è stata posta all'ordine del giorno del prossimo CdA fissato per il 20 maggio p.v.

A tal riguardo, pur tenendo conto di quanto da Lei già espresso con la sua nota riservata inviata a mezzo e-mail in data 2/05/2011 (ex CFL: nuove rivendicazioni per il tramite dell'Avvocato D'Amico), fermo restando le condizioni transattive riferite alle altre controversie analoghe (ossia attribuzione del profilo professionale di operatore d'esercizio, par. retr. 140, dalla data della sua assunzione avvenuta il 20/04/2011, l'erogazione dell'importo netto di € 2'000,00, con la dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in ordine alla pendente controversia, e di € 1'200 a titolo di spese legali, oltre IVA e CAP,) Le si chiede, ad ogni buon conto, di inviare bozza dell'atto transattivo che dovrà essere sottoposto all'attenzione del CdA per la relativa approvazione.

Cordiali saluti

Maria Fabiola Menenti

Addì dinanzi al dott. Cosimo Magazzino

Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto in composizione mono-
cratica, sono personalmente comparse le seguenti parti:

il sig. Pizzolla Nunzio nato il 20.12.1977 a Castellaneta (TA)
(CF PZZNNZ77T20C1360) e residente in Ginosa (TA) alla Via
Gorizia snc, assistito dall'avv. Giovanni D'Amico

e

la società AMAT SpA (con sede in Taranto, via Cesare Battisti
657) in persona del Presidente del CdA e legale rappresen-
tante pro-tempore Dr. Francesco Walter Poggi, per la speci-
fica incombenza rappresentata da

munito dei poteri rivenienti dall'allegata
lettera di delega a firma del medesimo Presidente, assistita
dall'avv. Roberto Barberio.

premessso che

Il sig. **Pizzolla Nunzio** (di seguito denominato anche ricorrente) è
dipendente dell'Amat SpA, società nei cui confronti ha proposto il
ricorso n. 7340/10 RG incentrato sulle seguenti pretese: "*accertare*
e dichiarare, che la parte convenuta ha violato le norme che regolano
il contratto di formazione e lavoro (CFL) rendendosi inadempiente
per non avere assolto a nessuno degli obblighi formativi (teorici e
pratici) previsti dal contratto di formazione e lavoro (CFL) (e relativo
progetto formativo) sottoscritto con il ricorrente, che pertanto deve
considerarsi illegittimo e simulato e quindi, ex lege, trasformato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato del tipo subordinato con

decorrenza ed effetti dalla data della genesi del rapporto di lavoro ; - per l'effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che per tutto il periodo di assunzione con il falso e simulato CFL (24 mesi) il ricorrente ha diritto a vedere pronunciata la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, delle somme retribuzioni dovute per la effettiva qualità e quantità di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo; - Condannare parte convenuta, in base a tutto quanto sopra, alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente, anche presso le apposite gestioni previdenziali; - con condanna al pagamento delle spese tutte del presente giudizio, oltre gli accessori dovuti per legge, da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario e distrattario".

L'Amat spa (di seguito denominata anche resistente), costituitasi in giudizio, contesta il ricorso a beneficio del regolare e compiuto espletamento della formazione concludendo per il rigetto dello stesso con vittoria di spese essendo l'avversa domanda inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto.

Stante quanto sopra, entrambe le parti come sopra indicate, al fine di evitare l'alea del giudizio e la prosecuzione della pendente lite, si dichiarano propense a definire transattivamente l'oggetto della controversia alle seguenti

condizioni

1) l'Amat spa riconosce in favore del ricorrente a decorrere dalla da-

ta della prima assunzione, occorsa il 20.04.2001, la qualifica di "**Operatore di esercizio – parametro 140'**", con conseguenziale e conforme iscrizione ed annotazione nei libri matricola ed aziendali e aggiornamento della relativa progressione di carriera ed anzianità a partire dalla medesima data, fatta salva comunque la eventuale superiore qualifica attualmente ricoperta.

2) l'Amat spa offre altresì al ricorrente il pagamento della somma di **€ 2.000,00** (duemila/00) al netto delle ritenute di legge a copertura delle differenze retributive maturate nel periodo del Contratto di formazione e lavoro e sorte unicamente per la medesima ed esclusiva causale. Detta somma sarà corrisposta al ricorrente unitamente alla retribuzione del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente atto in un'unica soluzione.

3) il ricorrente accetta quanto sopra offerto dalla resistente e dichiara di nulla aver più a pretendere in ordine all'oggetto della pendente controversia.

4) L'Amat Spa con la sottoscrizione del presente verbale, prende atto dell'accettazione da parte del ricorrente e delle sue rinunce e dichiara – a sua volta - di accettarle, come le accetta, ad ogni effetto di legge.

5) L'Amat Spa a titolo di contributo per spese legali riconosce in favore dell'avv. Giovanni D'Amico, che dichiara di essere esentato dal regime iva, la somma imponibile di **€ 1.200,00** oltre € 48,00 per CAP e dedotti € 240,00 per ritenuta d'acconto. Il tutto per l'importo lordo di **€ 1.248,00** da corrispondersi nella misura di **€ 1.008,00** al

netto di ritenuta d'acconto da fatturare all'Amat SpA. Dette somme saranno corrisposte al professionista nel termine di gg. 30 dalla data di sottoscrizione del presente atto a mezzo ordinativo di bonifico sulle coordinate bancarie che vengono oggi comunicate e previa emissione di relativa parcella.

6) Entrambi i procuratori delle parti sottoscrivono il presente verbale ai soli fini della rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della legge professionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il ricorrente

per Amat SpA

Avv. Giovanni D'Amico

Avv. Roberto Barberio

Il Giudice



Giovanni D'Amico

AVVOCATO

Alf. 5

Prot. N°

13 APR. 2011

Del P. PRESIDENTE ☒
 DG DIRETTORE GENERALE ☒
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
 UT TECNICO ☐
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 STG STAFF QUALITÀ ☐

84. POF 2011

Spett.le **Commissione di Conciliazione**
c/ Direzione Prov.le del Lavoro di Taranto
 Piazzale Dante 24
74100 - Taranto

Spett.le **Amat Spa**
 Via Cesare Battisti 657
74100 - Taranto

OGGETTO: richiesta di convocazione per tentativo di conciliazione e contestuale ricorso gerarchico ex art. 18 R.D. n.148/31 per i lavoratori sig.ri:

CARRINO GIUSEPPE (nato il 25.06.1972 a Taranto e residente in Talsano alla Via Settembrini n.127);

DARCANTE COSIMO (nato il 11.07.1973 a Taranto ed ivi residente alla Via S. F. D'Assisi ed. SB -Scala A);

DIMAGGIO MASSIMILIANO (nato il 04.09.1973 a Taranto ed ivi residente alla Via Girasoli n.163);

MASSARO COSIMO SERGIO (nato il 06.02.1973 a Taranto e residente in Lizzano alla Via Sardegna n. 13);

PALMIERI VINCENZO (nato il 03.06.1973 a Taranto ed ivi residente alla Via Puglia n. 97);

MAFFEI ALESSANDRO (nato il 04.03.1972 a Taranto ed ivi residente alla Via C. Battisti n.15);

NIGRO VITINO (nato il 22.08.1974 a Manduria (TA) e residente in Avetrana alla Via Piave n.111);

D'AMICO ANGELO (nato il 13.02.1969 a Martina Franca e residente in Cisternino alla Via Solferino n.2/4);

DRAGONE ENRICO (nato il 13.05.1975 a Manduria e residente in Sava alla Via Nazario Sauro n.34);

FALCONE GIUSEPPE (nato il 23.12.1972 a Taranto ed ivi residente alla Via Montepulciano n.7);

MAIULLARI GIUSEPPE (nato il 24.06.1969 a Taranto ed ivi residente alla Via Elio n.5);

MONACO COSTANTINO (nato il 06.12.1977 a San Giovanni Rotondo ed ivi residente alla Via Galeso n.108);

SIBILLA MASSIMO (nato il 23.01.1969 a San Giorgio Ionico ed ivi residente alla Via Vico Motolese n.13);

CAPOZZA GIOVANNI (nato il 05.02.1970 a Taranto ed ivi residente alla Via Dante n.97);

DUGGENTO PALMO (nato il 03.03.1976 a Manduria ed ivi residente Via C. Camerario n.3);



Giovanni D'Amico

AVVOCATO

NIGRO LEONARDO (nato il 30.10.1977 a Padova e residente in Avetrana alla Via Giordano n.9);

SAMMARCO ALESSANDRO (nato il 03.10.1975 a Taranto e residente in Taranto-Lama alla Via Nave Leonardo Da Vinci n.22);

DELL'ORCO ROBERTO (nato il 15.03.1969 a Castellaneta ed ivi residente alla P.zza. S. Rocco n.4/b);

FERRARI SALVATORE (nato il 02.08.1975 a Taranto e residente in Statte alla Via Taranto n.111);

IMPERIALE DAMIANO (nato il 23.10.1976 a Taranto e residente in Fragagnano alla Via Catullo n.1);

LATERZA DOMENICO (nato il 26.07.1969 a Schaffhausen Svizzera e residente in Montescaglioso alla Via Calatafimi n.36);

PETRONELLA FRANCESCO (nato il 19.07.1977 a Taranto ed ivi residente alla Via Istria n.96);

MASTROPIETRO ANGELO (nato il 01.06.1974 a Taranto ed ivi residente alla Via Lipa n.13);

DE PADOVA VINCENZO (nato il 28.03.1978 a Grottaglie e residente in San Marzano alla Via De Gasperi n.7);

DE GERONIMO ALESSANDRO (nato il 08.01.1974 a Taranto e residente in Leporano alla Via Amendola n.170);

SANTORO COSIMO (nato il 30.03.1974 a Martina Franca ed ivi residente alla via C. Pisacane 69),

PIZZOLLA NUNZIO (nato il 20.12.1977 a Castellaneta e residente in Ginosa) **ALLA VIA FIORE 027**

Spett.le Commissione di conciliazione,

Spett.le Amat spa,

scrivo in nome e per conto dei lavoratori come meglio indicati in oggetto per rappresentare e denunciare quanto segue:

- **che** tutti i miei assistiti sono dipendenti dell'Amat Spa dagli anni 2000-2001 quando sono stati assunti con un contratto di formazione e lavoro dichiarato riconosciuto poi di fatto come inefficace e quindi con conseguente riconoscimento della progressione di carriera ed anzianità di servizio sin dalla data della prima assunzione;

- **che** l'Amat Spa pur avendo sottoscritto formale atto di impegno non ha mai corrisposto agli odierni istanti le differenze retributive dovute a seguito dell'aggiornamento dell'anzianità di servizio come maturate successivamente al biennio dalla genesi del rapporto di lavoro e sino alla data dell'effettivo soddisfo;

- **che** quindi i miei assistiti chiedono tutti il pagamento delle somme maturate e a maturarsi per differenze retributive come quantificate nei conteggi che si esibiranno in sede i incontro oltre agli accessori per il ritardo sino al soddisfo.

Si chiede quindi alla Commissione aidita di convocarsi e fissarsi incontro per la conciliazione della insorgenda vicenda.

La presente vale ad interrompere il decorso di ogni prescrizione e decadenza.



Giovanni D'Amico

AVVOCATO

Per ogni comunicazione tutti i lavoratori come indicati in oggetto dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio dello scrivente procuratore **Avv. Giovanni D'Amico sito in Tricase alla via Vitt. Alfieri, 3** presso cui potranno essere indirizzate o a mezzo Fax al n. 0833/544316 o a mezzo e-mail avvgiovannidamico@hotmail.com.

Tutti i lavoratori, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di conferire procura speciale ed ampio mandato a rappresentarli e transigere nella fissanda convocazione al sottoscritto procuratore.

In attesa di riscontro di porgono Cordialità.

Tricase - Taranto, lì data del deposito



Giovanni D'Amico

AVVOCATO

damico.giovanni@ordavvle.legalmail.it al quale conferiscono altresì ampia mandato a rappresentarli e transigere nella fissanda convocazione.
Tricase, lì 23.11.2010

SANTORO COSIMINO

MORTEO COSTANTINO

SAMMARCO ALESSANDRO

DUBBENIO PAOLO

CAPOZZA GIOVANNI

ALESSANDRO MAFFEI

VINCENZO CALTIERO

ALESSANDRO DE FERRARO

DINAGGIO MASSIMILIANO

IMPERIALE DAMIANO

RASTROPIETRO ANGELO

FINCONE GIUSEPPE

DE PASQUA VINCENZO

SIBILLA MASSIMO

D'AMICO ANGELO

DIZZOLLA NUNZIO

LATERZA

DOMENICO

PASSARO

COSIMO SERGIO

DELL'ORCO

ROBERTO

CARRINO GIUSEPPE

DARCANTE COSIMO

NIGRO VITO

NIGRO LEONARDO

DRAGONE ENRICO

PAIOLLARI GIUSEPPE

FERRARI SALVATORE

PETRONELLA FRANCESCO

Sono vere

Avv. Giovanni D'Amico

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: lunedì 2 maggio 2011 10.01

A: menenti

Oggetto: Ex CFL - Nuove rivendicazioni per il tramite dell'avv. D'Amico

Gent.ma dott.ssa,

Le allego una nota riservata - da non protocollare - contenente il mio pensiero sulla vicenda in oggetto.

Cordialità

Roberto Barberio

Prot. N° 9805
 Del 17 MAG. 2011

P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Sic. Presme

R

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto, li 2 maggio 2011

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

Oggetto: Rivendicazione di differenze retributive da parte di una pluralità di ex CFL assistiti dall'avv. D'Amico.

La rivendicazione concerne il pagamento di pretese differenze retributive che i proponenti assumono essere loro dovute a seguito dell'aggiornamento dell'anzianità di servizio come maturate successivamente al biennio della genesi del rapporto di lavoro e sino alla data dell'effettivo soddisfo.

L'istanza di convocazione (primo e, allo stato, unico elemento di esternazione della pretesa all'azienda) sottende le seguenti ragioni:

- 1) Il CFL attraverso cui i dipendenti furono assunti in Amat, sarebbe stato *dichiarato riconosciuto poi di fatto come inefficace e quindi con conseguente riconoscimento della progressione di carriera ed anzianità di servizio sin dalla data della prima assunzione.*
- 2) L'Amat avrebbe sottoscritto formale atto di impegno non adempiuto.

Tale impostazione, intuitivamente, lascia ricostruire il percorso argomentativo da cui muove la richiesta: l'importo di € 2.000,00 corrisposto al lavoratore in virtù dell'atto di transazione, risulta imputato a copertura delle differenze retributive maturate **nel periodo del contratto di formazione e lavoro** e sorte unicamente per la medesima ed esclusiva causale. Il periodo successivo al biennio, invece, oggetto della nuova rivendicazione, essendo estraneo all'imputazione di cui sopra, darebbe luogo ad un'autonoma quantificazione.

E' molto dubitabile che tal genere di interpretazione possa risultare in linea con i canoni della **correttezza** e della **buona fede**.

Va subito detto che, contrariamente a quanto si asserisce, non appare sensatamente sostenibile che l'Amat, nel sottoscrivere l'atto di transazione, abbia operato alcun riconoscimento (nemmeno di fatto) in ordine alla inefficacia del cfl.

A tal riguardo è significativo che anche nel corpo della transazione *l'Amat ... contesti il ricorso a beneficio del regolare e compiuto espletamento della formazione*. Tale contestazione giustifica la natura transattiva dell'accordo e, con essa, la presenza di tale "causa". Ove così non fosse, piuttosto che dinanzi all'istituto della transazione, si scivolerebbe sull'ipotesi del plateale riconoscimento dell'altrui diritto che, nel nostro caso, non risulta coerente con le premesse. Né, d'altro canto, può evincersi che l'azienda abbia assunto obbligazioni di natura retributiva per il passato eccedenti la somma forfettariamente liquidata (€ 2.000).

L'impostazione, quindi, posta al servizio di manifesto e finalizzato deficit di buona fede (si rammenti come il testo della proposta di accordo fu presentato come "immodificabile") non si sottrae ai seguenti ulteriori limiti:

1 Quid disputandum e quid disputatum

La transazione, alla stessa stregua del giudicato prodotto dalla sentenza, copre il dedotto e il deducibile cioè non solo le ragioni fatte espressamente valere, ma anche tutte le altre che, sebbene non dedotte specificamente (nel nostro caso, le ulteriori differenze che sarebbero medio tempore maturate), si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese avanzate. Ciò asseconda l'interpretazione ossequiosa dell'art. 1366 cc, secondo cui le pretese - già rivendicabili al momento dell'accordo ed escluse dalla regolamentazione del medesimo - devono intendersi rinunciate.

L'accordo perfezionato tra le parti, infatti, ha riguardato esclusivamente:

- l'attribuzione della qualifica con conseguenziale e conforme iscrizione ed annotazione nei libri matricola ed aziendali e aggiornamento della relativa progressione di carriera ed anzianità a partire dalla medesima data. Come è dato leggere, detta pattuizione, finalizzata alla *ricostruzione* della carriera, non contempla la previsione di alcun onere retributivo o risarcitorio.
- Il pagamento di una somma forfettaria (€ 2.000,00) a titolo di differenze retributive imputate al periodo di vigenza del CFL. La limitazione al solo biennio in questione, però, non è argomento spendibile in chiave assorbente a supporto delle ulteriori rivendicazioni dei dipendenti. Tanto perché come si è già detto, anche sul piano ermeneutico, l'omessa determinazione di ulteriori differenze retributive (che alla data della transazione, ove sussistenti, sarebbero risultate già esigibili) induce a privilegiare l'ipotesi di una rinuncia ad esse piuttosto che il differimento del loro computo e della loro liquidazione a data successiva. Il che vuol dire che le rivendicazioni sospettabilmente avanzate soltanto ora incontrano un limite decisivo nell'oggetto della lite transatta, ossia nel dedotto e deducibile.

Infine, non è priva di rilievo giuridico la circostanza che il ricorrente, a fronte delle specifiche attribuzioni conseguite in via transattiva, abbia dichiarato *di nulla aver più a pretendere in ordine all'oggetto della pendente controversia*.

Da ciò discende che l'efficacia transattiva dell'accordo, in mancanza di specifiche limitazioni, va riferita a tutti i diritti scaturenti dal rapporto che risultino obiettivamente determinabili quali, nel caso in esame, le differenze di retribuzione.

2 Abuso del diritto e del processo

A mezzo del ricorso introduttivo del giudizio culminato nell'intesa conciliativa, i dipendenti avevano reclamato *per tutto il periodo di assunzione con ...CFL (24 mesi) il pagamento delle somme retribuzioni... per la effettiva qualità e quantità del lavoro prestato* (cfr. sub c delle conclusioni).

Anche il ricorso, quindi, aveva espressamente limitato la domanda di pagamento al solo biennio del periodo di formazione. La circostanza rileva non solo sul piano interpretativo ma potrebbe assumere forza dirimente proprio in virtù della nuova piega imposta dai dipendenti al problema. Ossia, l'innescò di una nuova miccia di contenzioso, a parte i limiti di cui al punto precedente, darebbe luogo - a seconda di come proposta - ad un'ipotesi di **frazionamento della domanda**. In materia, le SS. UU. del S.C., di recente, hanno statuito che la proposizione di una pluralità di domande miranti ad ottenere frazioni dello stesso credito dà luogo ad ipotesi di abuso del diritto e del processo contrarie ai principi di buona fede e correttezza. In quanto tali suscettibili di essere dichiarate non proponibili

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio